



REGIONE SICILIA  
**CITTA DI MILAZZO**  
(Citta' Metropolitana di Messina)



4° SETTORE Ambiente e Territorio  
Servizio Politica del Territorio

Esecuzione Sentenza T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 729/2023 relativa al ricorso n°1863/2022, proposto dalla sig.ra TORRE Natala contro il Comune di Milazzo.

**DITTA: TORRE Natala**

**ALLEGATO 2**

- DECRETO APPROVAZIONE P.R.G. n°958/1989.
- DECRETO APPROVAZIONE VARIANTE AL P.R.G. n°987/1991
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
ART. 26 – Zone E  
ART.38 – Zone di rispetto
- CERTIFICATO DI DESTINAZIONE  
URBANISTICA PART.LLE 278-781 DEL FG. 7

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
**Arch. Ferdinando TORRE**

DATA

MILAZZO

Visto: IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Arch. Massimo ALEO**

Allegato alla Deliberazione del Commissario ad acta n. ....del.....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO AD ACTA

REPUBBLICA ITALIANA

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Sabato, 5 agosto 1989

SI PUBBLICA DI REGOLA IL SABATO

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, PALERMO - TELEFONI: 6961111 - 6256997

## S O M M A R I O

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 1 agosto 1989, n. 13.  
Interventi nel settore della riscossione delle imposte dirette . . . . . pag. 2

DECRETO PRESIDENZIALE 25 gennaio 1989.  
Integrazione del comitato per l'elaborazione del piano triennale per le isole minori . . . . . pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 14 febbraio 1989.  
Ricostituzione di un componente del Comitato tecnico amministrativo per le opere pubbliche . . . . . pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 20 aprile 1989.  
Istituzione di una nuova sezione presso l'Istituto professionale alberghiero di Stato di Sciacca . . . . . pag. 5

## DECRETI ASSESSORIALI

## Presidenza

DECRETO 15 aprile 1989.  
Integrazione del consiglio provvisorio di direzione dello Assessorato regionale dell'industria . . . . . pag. 5

## Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 11 aprile 1989.  
Prelevamento di somma dal fondo regionale istituito dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 13 . . . . . pag. 6

DECRETO 12 luglio 1989.  
Delimitazione delle aree agrumicole nel cui ambito dovrà effettuarsi obbligatoriamente, nel corrente anno 1989, la lotta antiparassitaria . . . . . pag. 6

## Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 23 giugno 1989.  
Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata di Catania . . . . . pag. 9

## Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

DECRETO 3 maggio 1989.  
Modifica al D.A. 5 novembre 1988 . . . . . pag. 10

## Assessorato dei lavori pubblici

DECRETO 5 luglio 1989.  
Rettifiche al D.A. 7 dicembre 1988 . . . . . pag. 10

## Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 18 febbraio 1989.  
Costituzione del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale . . . . . pag. 12

DECRETO 15 aprile 1989.  
Autorizzazione del progetto per la realizzazione di un centro operativo del movimento postale in Enna. . . . . pag. 14

DECRETO 15 aprile 1989.  
Autorizzazione all'esecuzione del progetto del la dell'elettrodotto ferroviario Palermo - Sant'Agata di Militello . . . . . pag. 15

DECRETO 15 aprile 1989.  
Autorizzazione del progetto per l'esecuzione di opere nel comune di Cefalù . . . . . pag. 15

DECRETO 8 giugno 1989.  
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Comitini . . . . . pag. 15

DECRETO 24 luglio 1989.  
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Milazzo . . . . . pag. 18

## Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

DECRETO 28 luglio 1989.  
Istituzione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Milazzo . . . . . pag. 29

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## Presidenza:

Ricostituzione del consiglio di amministrazione del collegio di Maria di Polizzi Generosa . . . . . pag. 30

Si osserva infatti che la zona territoriale omogenea « A » risulta limitata ad una sola parte del centro storico, mentre si rileva che quasi tutta la zona classificata « B1 » presenta una tessitura urbanistica di pregio ambientale.

Pertanto è da includere nella zona « A » tutta la parte di zona « B1 » delimitata da questo Consesso con linea rossa, classificandola « A2 » e consentendosi solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78, nel rispetto della volumetria preesistente, mentre la parte classificata « A » deve contraddistinguersi con il simbolo « A1 » per la quale sono consentiti solo gli interventi alle lettere a), b) e c) del citato art. 20.

Peraltro, quanto precede, previo parere del C.R.U., reso con i voti n. 78 del 7 giugno 1963 e n. 249 dell'11 aprile 1984, era stato già oggetto di statuizione con il D.A. n. 279/84 del 6 settembre 1984 di approvazione del precedente P.R.G.

Per quanto riguarda le N.A. del P.R.G. in linea generale appaiono condivisibili. Tuttavia l'art. 8 « Zona E » va modificato per quanto segue:

- le costruzioni accessorie, previste fino ad un massimo di mc. 30, dovranno essere contenute, nei casi di edilizia residenziale, nel limite massimo di densità fondiaria dello 0,03 mc/mq.;
- va disatteso l'ultimo capoverso dell'articolo atteso che non è condivisibile l'accorpamento di aree non contigue.

Per quanto riguarda le prescrizioni esecutive appaiono in linea generale condivisibili.

Tuttavia non possono condividersi, perchè in contrasto con la normativa del P.R.G., gli incrementi per gli interventi di carattere popolare di iniziativa pubblica che elevano l'altezza da m. 7,00 a m. 12,00; il numero dei piani da 2 a 4; la densità fondiaria da 2,5 mc/mq. a 3,50 mc/mq.

Pertanto vanno confermati i parametri di cui alle zone territoriali previste nel P.R.G. adottato.

Per quanto riguarda il regolamento edilizio, lo stesso appare condivisibile.

Tutto ciò premesso e considerato, esprime parere che il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive, siano meritevoli di approvazione con l'introduzione delle modifiche di cui ai precedenti considerata e previe controdeduzioni comunali da rendere ai sensi del 5° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 »;

Vista la nota n. 54565 del 2 gennaio 1989, con la quale è stato notificato il voto n. 1366 del 12 ottobre 1988;

Vista la deliberazione commissariale n. 37 del 14 aprile 1989, con la quale vengono condivise interamente le modifiche e prescrizioni di cui al voto n. 1366 del 12 ottobre 1988;

Ritenuto di dover approvare lo strumento urbanistico di cui trattasi, in conformità al voto del C.R.U.;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio del comune di Comi-

tini, adottati con determinazione commissariale n. 25, dell'1 aprile 1988.

Art. 2

L'approvazione di cui sopra viene effettuata in conformità e con le prescrizioni contenute nel voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 1366 del 12 ottobre 1988, riportato in premessa.

Art. 3

Il piano regolatore generale con regolamento edilizio e prescrizioni esecutive, approvati con il presente decreto, dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale, ed in altri luoghi pubblici, per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Gli atti ed elaborati del piano approvato sono quelli elencati nel voto del C.R.U. n. 1366 del 12 ottobre 1988; tutti i suddetti elaborati vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 5

Il comune di Comitini dovrà provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, compresa l'introduzione delle modifiche apportate con il presente decreto nel testo definitivo, nonchè la pubblicazione e le notificazioni di cui al penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive approvate dovranno essere attuate entro e non oltre cinque anni dalla data del presente decreto ed entro lo stesso termine dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, tranne gli elaborati.

Palermo, 8 giugno 1989.

PLACENTI

(89.25.1647)

✓  
DECRETO 24 luglio 1989.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Milazzo.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64;  
Vista la determinazione n. 114 del 14 ottobre 1983 del commissario ad acta nominato dall'Assessorato

regionale al territorio per adempiere alle incombenze neglette dal comune di Milazzo in ordine al completamento delle formalità procedurali di formazione del P.R.G.;

Riscontrato che con la medesima determinazione il commissario ad acta ha trasmesso il P.R.G., il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive di esso, adottate con deliberazione del consiglio comunale di Milazzo n. 137 dell'8 giugno 1982, nonché tutti i documenti predisposti dal comune fino alla data del suo insediamento;

Visto il voto n. 282 del 27 giugno 1984 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica ha ritenuto non approvabile il P.R.G. adottato ed i documenti a corredo di esso, ivi comprese le prescrizioni esecutive sia per l'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge sia per le soluzioni urbanistiche adottate, ritenendo approvabile il regolamento edilizio;

Visto il D.A. n. 309 dell'1 ottobre 1984 con il quale è stato approvato il regolamento edilizio del comune di Milazzo;

Considerato che in relazione a ciò, con lo stesso voto sono state fornite le indicazioni che dovevano essere poste a base della rielaborazione del P.R.G. e delle prescrizioni esecutive;

Vista la propria nota n. 20028 del 14 settembre 1984 con la quale, convalidandosi il parere espresso dal C.R.U. con il voto n. 282 del 27 giugno 1984, il comune di Milazzo è stato invitato a rielaborare il P.R.G. e le prescrizioni esecutive secondo le osservazioni formulate dal superiore Consesso;

Vista l'istanza n. 641 del 9 gennaio 1987 del comune di Milazzo con la quale è stato trasmesso per l'approvazione il P.R.G. e le prescrizioni esecutive adottati con la deliberazione consiliare n. 21 del 27 marzo 1986 e n. 23 del 3 aprile 1986, nonché il P.I.P. ed il P.E.E.P. adottati rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 125 del 4 giugno 1986 e n. 123 del 4 giugno 1986;

Visto il successivo voto del C.R.U. n. 1174 del 4 aprile 1988 espresso in sede d'esame degli atti ed elaborati trasmessi dal comune con l'istanza n. 641 del 9 gennaio 1987 sopra citata e che di seguito si vanno ad elencare:

— fascicolo contenente gli atti deliberativi del Consiglio comunale di cui ai nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 e 23 del 1986;

— progetto di P.R.G., costituito dai seguenti elaborati:

a) alleg. A: relazione in esito al voto del C.R.U. n. 282 del 27 giugno 1984, datata 20 dicembre 1984;

b) alleg. B: relazione generale, datata 20 dicembre 1984;

c) alleg. C: norme tecniche di attuazione datato 20 dicembre 1984, con gli emendamenti deliberati dal Consiglio comunale;

d) tav. 1 : stato di fatto - inquadramento territoriale - scala 1 : 100.000, datata 20 dicembre 1984;

e) tav. 2 : stato di fatto - infrastrutture e vincoli sul territorio scala 1 : 10.000, datata 20 dicembre 1984;

f) tav. 3 : stato di fatto - scala 1 : 5000, consegnato il 6 dicembre 1985;

g) tav. 3<sup>bis</sup>: stato di fatto - scala 1 : 2000, consegnato il 28 gennaio 1986;

h) tav. 4 : schema di organizzazione del territorio, scala 1 : 10.000, consegnato il 6 dicembre 1985;

i) tav. 5 : azionamento scala 1 : 5000, consegnato il 3 aprile 1986;

l) tav. 5<sup>bis</sup>: verifica servizi scolastici d'obbligo in riferimento all'abitato esistente - scala 1 : 5000, datata 20 dicembre 1984;

m) tav. 6 : azionamento - scala 1 : 2000, consegnata il 3 aprile 1986;

n) tav. 7 : previsioni di piano da attuare successivamente alla trasformazione ferroviaria, ed all'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale delle aree risultanti - attuazione transitoria: 1 : 5000;

— n. 112 osservazioni prodotte nei termini;

— n. 117 osservazioni prodotte oltre i termini;

— relazione dei progettisti in ordine alle osservazioni prodotte nei termini e tavola di visualizzazione;

— delibere n. 232 e 234 rispettivamente del 12 e 16 dicembre 1986 con le quali il consiglio comunale ha esitato le osservazioni proposte;

— fascicolo relativo alla pubblicazione e deposito degli atti del P.R.G. in duplice copia (*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, manifesto, certificazione del sindaco di avvenuto deposito, copia *Giornale di Sicilia*);

— parere del Genio civile di Messina, ai sensi dello art. 13 legge 64/1974, corredato dal progetto di piano riportante su ciascuno elaborato il visto dello stesso C.C.;

— relazione geologica;

— fascicolo contenente verbale, relativo alla verifica delle aree destinate a servizi con allegate le planimetrie tavv. 5 e 6 del P.R.G.;

— prescrizioni esecutive costituite da:

A) progetto di P.I.P., in duplice copia di cui una in competente bollo, costituito dai seguenti elaborati:

1. - tav. A - relazione tecnica e piano particellare di esproprio;

2. - tav. B - relazione tecnico-economica delle opere di urbanizzazione primaria;

3. - piano particellare d'esproprio;

4. - tav. 1.1. - stralcio della tav. 5 del P.R.G.;

5. - tav. 1.2. - lottizzazione dell'area;

6. - tav. 1.3. - schema planivolumetrico;

7. - tav. 1.4. - profili altimetrici dell'edilizia con tipo di alberatura;

8. - tav. 1.5. - sezione strade tipo;

9. - tav. 2.1. - planimetria rete viaria;

10. - tav. 2.2. - profilo tracciato A;

11. - tav. 2.3. - profilo tracciato B;

12. - tav. 2.4. - profilo tracciato C;

13. - tav. 3.1. - rete idrica potabile e industriale - planimetria;

14. - tav. 4.1. - rete fognante - planimetria;

15. - tav. 4.2.1. - profilo collettore A - acque bianche;

16. - tav. 4.2.2. - profilo collettore B - acque bianche;

17. - tav. 4.2.3. - profilo collettore C - acque bianche;

18. - tav. 4.3.1. - profilo collettore A - acque nere;

19. - tav. 4.3.2. - profilo collettore B - acque nere;

20. - tav. 4.3.3. - profilo collettore C - acque nere;

21. - tav. 5.1. - rete di illuminazione pubblica - planimetria;

— n. 1 opposizione avverso il P.I.P. presentata entro i termini, nonché relazione in due copie dei tecnici con tavole di visualizzazione e delibera consiliare n. 235 del 16 dicembre 1986 riguardante l'opposizione medesima;

— fascicolo relativo alla pubblicazione e deposito degli atti del P.I.P., in duplice copia (*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, manifesto, certificato del sindaco di avvenuto deposito, copia del Giornale di Sicilia);

B) atti relativi al P.E.E.P. di Milazzo costituiti da:

— delibere del consiglio comunale n. 123 del 4 giugno 1986 e n. 164 del 22 luglio 1986 relative all'adozione del piano;

— progetto di P.E.E.P. in duplice copia di cui una in competente bollo, costituito dai seguenti elaborati:

- tav. A - relazione tecnica e piano particellare di esproprio;
- tav. B - relazione tecnico-economica delle opere di urbanizzazione primaria;
- tav. 1.1.1. - stralcio della tav. 5 del P.R.G.;
- tav. 1.1.2. - stralcio della tav. 5 del P.R.G.;
- tav. 1.2.1. - schema planivolumetrico, zona C2a del P.R.G.;
- tav. 1.2.2. - schema planivolumetrico, zona B1a del P.R.G.;
- tav. 1.3. - lottizzazione dell'area;
- tav. 1.4. - profili antimetrici dell'edilizia, con tipo di alberatura;
- tav. 1.5. - sezione stradale tipo - zona B1a, C2a;
- tav. 2.1.1. - planimetria rete viaria - zona C2a;
- tav. 2.1.2. - planimetria rete viaria - zona B1a;
- tav. 2.2. - profilo tracciato A - zona C2a;
- tav. 2.3. - profili tracciati B e C - zona C2a;
- tav. 2.4. - profili tracciati D e E - zona C2a;
- tav. 2.5. - profilo tracciato F - zona B1a;
- tav. 2.6. - profilo tracciato G - zona B1a;
- tav. 2.7. - profili tracciati H e I - zona B1a;
- tav. 2.8. - profilo tracciato L - zona B1a;
- tav. 2.9. - profilo tracciato M - zona B1a;
- tav. 3.1.1. - rete idrica potabile - planimetria - zona C2a;
- tav. 3.1.2. - rete idrica potabile - zona B1a;
- tav. 4.1.1. - rete fognante - planimetria - zona C2a;
- tav. 4.1.2. - rete fognante - zona B1a;
- tav. 4.2.1. - profili collettori D2 - B1 - acque bianche - zona B1a;
- tav. 4.2.3. - profili collettori A3 - acque bianche - zona B1a;
- tav. 4.2.4. - profili collettori B3 - acque bianche - zona B1a;
- tav. 4.2.5. - profili collettori C2 - B2 - A3 - B1 - acque bianche - zona B1a;
- tav. 4.2.6. - profili collettori B5 - C5 - A6 - C6 - acque bianche - zona C2a;
- tav. 4.2.7. - profili collettori C3 - G3 - F4 - G4 - acque bianche - zona C2a;
- tav. 4.2.8. - profili collettori E3 - F3 - A4 - acque bianche - zona C2a;
- tav. 4.3.1. - profili collettori A11 - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.2. - profili collettori A.1.2. - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.3. - profili collettori A2 - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.4. - profili collettori E2 - B2 - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.5. - profili collettori A4 - C4 - E4 - B5 - acque nere - zona C2a;
- tav. 5.1.1. - rete illuminazione pubblica - planimetria - zona C2a;
- tav. 5.1.2. - rete illuminazione pubblica - zona B1a;

— tav. 6.1.1. - rete elettrica privata e rete telefonica - zona C2a;

— tav. 6.1.2. - rete elettrica privata e rete telefonica - zona B1a;

— n. 1 opposizione avverso il P.E.E.P. presentata entro i termini, nonchè relazione dei tecnici, in duplice copia, con tavola di visualizzazione e delibera consiliare n. 236 del 16 dicembre 1986 relativa all'opposizione stessa;

— n. 1 fascicolo relativo alla pubblicazione e deposito degli atti del P.E.E.P., in duplice copia (*Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana*, manifesto, certificato del sindaco di avvenuto deposito, copia Giornale di Sicilia);

Visto il fascicolo delle osservazioni pervenute direttamente all'Assessorato regionale del territorio;

Riscontrato che il C.R.U. in ordine ai suddetti atti ed elaborati, nonchè alle osservazioni sopra indicate, così si è espresso:

« Considerato:

— che il piano risulta rielaborato secondo le indicazioni date da questo Consiglio che sono state per la maggior parte accettate dall'Amministrazione comunale di Milazzo; il piano in esame infatti prevede per l'anno 2004 complessivamente 53120 abitanti di cui 41246 nelle zone A e B, e la restante parte nelle z.t.o. C e D, e nella lottizzazione Pezza Grande; tali previsioni, sebbene superiori alle risultanze ottenibili con le estrapolazioni demografiche condotte sulla base della crescita media annua dell'ultimo novennio, appaiono giustificate in quanto le potenzialità del territorio, che potranno essere più opportunamente valorizzate anche grazie all'attuazione del P.R.G., consentono di ritenere conseguibile per Milazzo un deciso sviluppo economico-sociale che accentuerebbe le sue caratteristiche di polo urbano di attrazione demografica;

— per quanto riguarda il collegamento con l'autostrada Palermo-Messina, attualmente poco agevole, viene recepita nel P.R.G. la viabilità di collegamento della zona del porto e dell'agglomerato industriale con l'autostrada. Tale collegamento da solo non risolve i problemi di collegamento del centro urbano, che viene risolto prevedendo la prosecuzione dello scavalco autostradale, con un'arteria tangenziale che faciliterà i collegamenti con il centro urbano;

— che le infrastrutture più importanti presenti nel territorio sono:

— la ferrovia, di cui è previsto lo spostamento a monte con la realizzazione del nuovo scalo merci e viaggiatori che caratterizzeranno urbanisticamente la zona individuata col simbolo DE1 per la quale i progettisti avevano previsto l'attuazione tramite un piano esecutivo da redigere successivamente alla definizione del programma ferroviario;

— il porto, per il quale vengono mantenute le previsioni contenute nel relativo vigente P.R., con ipotesi di ampliamento per il servizio commerciale. E' prevista inoltre la possibilità a ridosso del porto commerciale verso nord di realizzare uno scalo turistico per la marineria da diporto. Tali previsioni accettabili in linea di massima dovranno poi formare oggetto di studio e verifica con un nuovo piano regolatore del porto;

— che le zone residenziali proposte sono:

1) la zona A del centro storico che comprende l'attuale centro, il borgo, la zona del Castello, la zona dell'ex tonnara, il nucleo di fondazione della frazione S. Pietro, il baglio esistente in località Olivarella, risultando così seguite le indicazioni date nel voto n. 282/84 di questo Consiglio. Nella tavola 3 bis è definito esattamente il contorno della zona territoriale omogenea A comprendente l'attuale centro, il borgo e la zona del Castello;

2) le zone B, suddivise in z.t.o. B0a, B0b, B0c, B1a, B1b, B1c, destinate alla residenza, e z.t.o. BM1 e BM2 a destinazione mista artigianale e residenziale.

Il numero di abitanti esistente e che potrà insediarsi nelle zone A e B con rilascio di semplice concessione è stimato in 32970 unità, e pertanto rispetto a tale numero di abitanti è stato riferito il fabbisogno di servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968.

Tale bisogno è stato soddisfatto reperendo i servizi sia in aree interne alle z.t.o. A e B, sia in aree attigue ma esterne ai perimetri di z.t.o. A e B. E' allegata agli atti la tavola 5 bis nella quale è riportata la verifica dei servizi scolastici d'obbligo in riferimento all'abitato esistente;

3) le zone di espansione residenziale C1 e C2a relative al centro urbano nelle quali potranno insediarsi circa 6.934 abitati;

4) le zone di espansione residenziale C2b relative alle frazioni;

5) le zone a destinazione mista delle frazioni;

6) le zone di espansione per l'edilizia stagionale e ricettiva CT1, CT2 e CT3;

— che per quanto riguarda i servizi di quartiere relativi alle zone di espansione il piano prevede che essi verranno localizzati in sede di strumento esecutivo;

— che sono previste nel piano anche le zone produttive D suddivise in:

a) zona territoriale omogenea D1 destinata ad insediamenti industriali e comprese nel perimetro dello Agglomerato Industriale A.S.I.;

b) zona territoriale omogenea D2 a destinazione industriale, totalmente edificata ed esterna al piano A.S.I.;

c) zona territoriale omogenea D3 destinata all'insediamento dei fabbricati per uso artigianale;

d) zona territoriale omogenea DE destinata ad insediamenti produttivi connessi con la movimentazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed industriali;

— che nel piano sono previste delle aree per servizi di interesse territoriale, in particolare la z.t.o. F1 destinata a: « attrezzature e servizi di interesse urbano e territoriale »; e la z.t.o. F2 destinata a: « parco pubblico attrezzato di interesse urbano e territoriale »;

— che sono inoltre previste delle zone soprannominate « speciali », in particolare:

a) la z.t.o. DE1 comprendente l'area tra la linea di battigia ed il futuro scalo ferroviario, previsto in funzione del nuovo tracciato ferroviario e del futuro scalo ferroviario al fine di consentire la creazione delle infrastrutture necessarie a un terminale di traghettamento per Gioia Tauro;

b) la zona DE2 destinata a servizi ed attrezzature del futuro porto commerciale;

c) la zona ferroviaria;

d) la fascia costiera del retroterra comprendente le aree immediatamente retrostanti alla battigia e situata fra questa e il lungomare di Ponente e la Via marina Garibaldi, nella quale sono consentiti impianti tecnologici di interesse pubblico e di impianti pubblici destinati alla diretta funzione del mare;

e) la fascia costiera del capo comprendente tutte le aree di profondità variabile a partire dalla contrada Croce di Mare sul versante Est fino al Tono sul versante Ovest e l'area retrostante fino alla zona del Castello;

— che il P.I.P. interessa la zona territoriale omogenea D3, posta a Sud del centro abitato, esteso circa 5,9 ha. poichè il piano in questione non risulta precedentemente autorizzato così come previsto dallo art. 18 della legge regionale 71/78 lo stesso deve intendersi come piano particolareggiato della zona D3. Nel piano in parola da intendersi pertanto solo come prescrizione esecutiva della zona, sono previsti 24 lotti aventi una superficie variabile da mq. 1.600 a mq. 2.015, che possono comunque essere accorpati a 2.304 lotti. Fa parte inoltre delle prescrizioni esecutive la proposta planivolumetrica.

In merito alle attrezzature pubbliche esse sono state previste nella misura di 7.302 mq., in parte destinate a parcheggio, in parte a verde attrezzato;

— che per quanto riguarda le prescrizioni esecutive relative alle zone per l'edilizia economica e popolare B1a e C2a le aree interessate si estendono per una superficie complessiva di mq. 186.516 di cui mq. 52.666 in zona territoriale omogenea B1a e mq. 133.850 in zona territoriale omogenea C2a.

Nell'area in questione si prevede l'insediamento di 4.000 abitanti, compresi, come viene detto nella relazione di progetto, gli insediamenti circostanti esistenti; a fronte di tale numero di abitanti vengono previsti mq. 17.940 di superficie destinata ad attrezzature scolastiche dell'obbligo, mq. 4.830 di superficie destinata ad attrezzature di interesse comune, mq. 21.645 di superficie destinata a verde attrezzato, mq. 6.005 di superficie destinata a parcheggi pubblici. Tali superfici soddisfano gli standards dettati dal D.M. 2 aprile 1968.

L'area è servita da strade di perimetro del P.R.G., pertanto essa è stata suddivisa in lotti funzionali attestanti su strade di perimetro e serviti da una viabilità secondaria di penetrazione e da parcheggi.

I parcheggi sono di due tipi, il primo ad uso delle abitazioni all'interno del lotto e sono localizzati in corrispondenza della viabilità interna, il secondo tipo si attesta invece sulla viabilità principale e di perimetro ed ha un uso connesso alle aree destinate a servirsi.

Considerato inoltre:

— che il piano nella sua attuale elaborazione ottempera in generale alle indicazioni date da questo Consiglio con voto n. 282/84. Restano però comunque non condivisibili le previsioni residenziali relative alla zona del capo indicata con il simbolo CT3, in quanto sebbene la proposta detti l'obbligo di redigere un piano paesaggistico, essa assegna alla zona una densità territoriale di 0,15 mc/mq. il che non concorre ad una reale valorizzazione e conservazione delle pregevoli risorse ambientali del luogo.

Ciò provocherebbe infatti un tipo d'urbanizzazione diffusa che sicuramente non faciliterebbe l'usufruzione collettiva dei luoghi. Quindi è da confermare quanto già esposto nel voto precedente e cioè che è opportuno un oculato completamento dell'edilizia tradizionale nei nuclei abitati esistenti lungo gli assi viari, possibilmente con edilizia di tipo ricettivo sempre in stretta connessione con l'edilizia residenziale esistente escludendo altresì qualunque edificazione a carattere fisso, stagionale o alberghiero da tutta la restante parte del Capo.

Pertanto non disconoscendo la validità della redazione di un piano paesaggistico per l'area interessata, e non volendo rinviare ulteriormente l'attuazione della valorizzazione della zona del Capo si propone che venga disattesa la previsione di z.t.o. CT3 e la relativa viabilità di progetto e sia redatto invece un piano particolareggiato avente la finalità di rafforzare, possibilmente con insediamenti di tipo ricettivo, i nuclei edificati segnati alla tavola n. 4; tale piano particolareggiato dovrà essere sottoposto all'approvazione di questo Assessorato ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78 essendo la zona di particolare interesse ambientale.

In contestualità logica dovrà essere redatto un piano paesaggistico da sottoporre all'approvazione della Sovrintendenza dei beni ambientali, che pur tenendo in conto le prescrizioni urbanistiche per gli insediamenti residenziali e le attrezzature di quartiere dettate dal P.P. avrà la finalità di valorizzare le emergenze paesistico-ambientali, indicando l'eventuale viabilità a servizio dell'intera zona, le possibili attrezzature per l'usufruzione del mare, tutte quelle prescrizioni necessarie per la più completa valorizzazione del complesso paesaggistico del Capo di rara ed eccezionale bellezza;

— che per quanto riguarda le z.t.o. B esse appaiono per la maggior parte soddisfare i limiti di indice di copertura e densità di cui al D.M. 2 aprile 1968; tuttavia l'area individuata con il n. 1 nella tav. 5 non sembra possedere le caratteristiche prescritte dal D.M. 2 aprile 1968 per le z.t.o. B, pertanto per essa l'approvazione è subordinata alla dimostrazione con apposito rilievo planovolumetrico dell'esistente che siano raggiunti i limiti di cui al D.M. 2 aprile 1968; ogni intervento edilizio è subordinato a tale accertamento, in quanto in mancanza delle caratteristiche adottate dal D.M. 2 aprile 1968, la zona è da classificare come C.

Inoltre poiché l'area individuata con il n. 2 nella tavola n. 5 si pone rispetto al castello nello stesso rapporto urbano della zona CT2 a monte della spiaggia dell'Angonia, è opportuno che essa venga classificata come z.t.o. CT2 anche per garantire una maggiore salvaguardia ambientale dell'emergenza del castello;

— che per i sistemi urbani delle frazioni si ritiene opportuno distinguere la tipologia rispetto all'edificazione nel centro, per cui appare necessario limitare il numero di piani a due.

Si nota inoltre che alcuni nuclei edificati nell'agro, sebbene omogenei urbanisticamente rispetto ad altri classificati come z.t.o. B, sono stati individuati come verde agricolo; per cui si valuta opportuno vengano verificate per tali nuclei l'esistenza delle caratteristiche al fine di essere classificati come z.t.o. B, anche in considerazione della perimetrazione a art. 17 della legge 765/67 a suo tempo approvato;

— che relativamente ai sistemi urbani a morfologia chiusa in località S. Pietro appare condivisibile la classificazione come z.t.o. E1, con limitate destinazioni d'uso, degli spazi a verde interni, così pure condivisibili appaiono le scelte effettuate lungo determinati tronchi stradali all'agro limitando la profondità di zona residenziale a m. 30 dal margine stradale per i lotti liberi interclusi e fissandola a m. 5 dal perimetro posteriore dei fabbricati per la edilizia esistente;

— che pure condivisibile si ritiene l'ampliamento previsto per il porto commerciale e la localizzazione a nord del molo esistente, di uno scalo turistico; peraltro essendo la zona DE2 direttamente funzionale, in rapporto al futuro porto commerciale, in quanto destinata ad ospitare i relativi servizi ed attrezzature, si ritiene opportuno che tale area venga attuata a mezzo di P.P. esteso all'intera area che dovrà essere redatto e presentato a questo Assessorato per l'approvazione in uno con il nuovo piano regolatore del porto;

— che il merito a quanto prospettato dai progettisti nella loro relazione in esito al voto del C.R.U. n. 282/84 circa l'esistenza di una lottizzazione residenziale realizzata in località Pezza Grande di cui non hanno potuto accertare se autorizzata a norma di legge o se illegittima; si reputa opportuno invitare l'Amministrazione comunale ad accertare la regolarità di tale lottizzazione anche in relazione alla legislazione vigente sull'abusivismo edilizio; in attesa di tale valutazione e degli eventuali provvedimenti conseguenti viene disattesa la relativa destinazione della area a z.t.o. BOC indicata nella tavola n. 5;

— che per quanto concerne le aree destinate a servizi, si è proceduto da parte dell'arch. Vincenzo Vece per il gruppo di progettazione dell'ing. Francesco Bertè per l'ufficio tecnico comunale alla verifica della loro consistenza, e che in conseguenza di tale sopralluogo il gruppo di progettazione ha proceduto alla modifica delle aree interessate ed alla individuazione della demolizione di fabbricati esistenti. Nella relazione del 27 marzo 1986 i progettisti fanno presente che il nuovo stato di fatto è dovuto a costruzioni abusive o a concessioni intervenute successivamente alla presentazione del piano; considerato pertanto che il piano è datato 20 dicembre 1984, l'amministrazione dovrà accertare se le costruzioni citate dai progettisti, se abusive siano sanabili ai sensi della legge regionale n. 37/85; qualora esse non risultassero sanabili l'amministrazione dovrà ottemperare alle disposizioni vigenti di cui alla legge 47/85 e legge regionale 37/85;

— che riguardo all'ampianto di depurazione, esso nella tavola 5 di piano risulta localizzato sul litorale della riviera di ponente. Successivamente con delibera n. 160 del 30 giugno 1987, il consiglio comunale ha deliberato l'approvazione della nuova ubicazione dell'impianto di depurazione come da allegato alla delibera. Tale nuova ubicazione sempre sul versante di ponente ma a 162.00 mt. dal mare ricade nell'interno di parte della zona F1 di piano a monte della precedente localizzazione dell'impianto di depurazione.

Considerato che nella zona F1 è previsto anche l'insediamento di attrezzature sociali, culturali, sportive,

sanitarie o uffici pubblici ecc., l'impianto dovrà essere realizzato con vasche completamente coperte, i macchinari dovranno essere insonorizzati opportunamente e l'area di rispetto prevista come per legge, sistemata con vegetazione in modo tale da minimizzare l'impatto con l'ambiente circostante;

— che in merito alle norme di attuazione questo Consiglio ritiene che vadano apportate alcune modifiche, in particolare:

- art. 8: al punto 4 aggiungere: « è consentita la costruzione a confine » la normativa di cui all'art. 8 è da applicare a tutte le zone territoriali omogenee BOB;
- art. 9: sostituire al punto 3 con: numero massimo di piani fuori terra 2;
- art. 10: sostituire il punto 1 con: « densità edilizia territoriale massima 2,5 mc/mq. »;
- il punto 4 con: « distanza di confini di lotto e tra i fabbricati come per la z.t.o. BOa »;
- art. 11: sostituire il punto 1 con: « densità edilizia territoriale massima 2,00 mc/mq. »;
- art. 12: sostituire il punto 2 con: « altezza massima consentita 7,5 mt. »;
- sostituire il punto 3 con: « numero massimo di piano 2 »;
- art. 13: aggiungere nel comma « strumento di attuazione » dopo « realizzato » a capo: « piano particolareggiato di iniziativa pubblica », aggiungere inoltre alla fine: « nei piani particolareggiati o di lottizzazione è fatto obbligo di destinare a spazi pubblici e parcheggio almeno il 10% dell'area interessata dallo strumento esecutivo, non conteggiando in tale percentuale le vie e le piazze »;
- art. 17: sostituire il punto 2 con: « altezza massima consentita 7,5 mt. »;
- sostituire il punto 3 con: « numero massimo dei piani consentiti n. 2 »;
- art. 19: cassare il comma dopo « strumento di attuazione » e sostituire con « obbligo di piano particolareggiato esteso almeno 10 ha »;
- aggiungere alla fine il comma: « sono escluse dalla classificazione come z.t.o. CT1 le aree nella fascia dei 150 mt. dal mare secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76 »;
- art. 20: aggiungere dopo: « unico piano particolareggiato esteso alla intera zona perimetrata » le parole: « che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 71/78 »;
- art. 21: eliminato in quanto la zona CT3 viene disattesa per i motivi precedentemente esposti;
- art. 23: sostituire il punto 3 con: « rapporto massimo di copertura del lotto 50% »;
- art. 25: aggiungere: « rapporto massimo di copertura del lotto 40% »;
- art. 26: cassare il punto « D » e sostituire con: « è consentita l'edificazione ai fini abitativi nel rispetto della densità fondiaria di 0,03 mc/mq »;
- cassare il punto 7;
- art. 31: zona DE1 aggiungere dopo: piano particolareggiato esteso all'intera zona, le parole: « il piano particolareggiato dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente e dovrà es-

sere redatto non appena verrà definito il programma ferroviario previsto. Nelle more non è consentita alcuna edificazione ed è permesso solo l'uso agricolo dei suoli »;

art. 32: zona DE2 — aggiungere dopo « piano particolareggiato esteso all'intera area » — le parole: « che dovrà essere presentato per l'approvazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in uno con il nuovo piano regolatore del Porto »;

art. 38 bis: viene eliminato e sostituito con « le zone BOC del Capo vengono eliminate rinviandone l'eventuale individuazione in sede di piano particolareggiato riguardante anche i nuclei edificati della zona del Capo, tale piano particolareggiato dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente »;

— che per quanto riguarda le osservazioni si rappresenta quanto segue:

le osservazioni n. 1 - 2 - 10 - 18 - 26 - 28 - 30 - 31 - 32 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 59 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 78 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 92 - 93 - 94 - 95 - 97 - 99 - 100 - 102 - 104 - 105 - 106 - 108 - 110 - 111: si ritengono di respingere condividendo quanto esposto dai progettisti nella relazione sulle osservazioni al P.R.G.

Per quanto riguarda l'osservazione n. 3, l'Amministrazione dovrà fornire per zona BM2 interessata dalla osservazione nonché per le altre zone BM2 circostanti la destinazione d'uso attuale degli edifici che vi insistono in attesa di detti accertamenti è disattesa ogni determinazione.

L'osservazione n. 4 è da respingere condividendo quanto esposto dal progettista, si nota altresì che la richiesta effettuata è in netta contraddizione con le motivazioni adottate.

L'osservazione n. 5 è da respingere in quanto la richiesta è in contrasto con l'impostazione generale del piano.

Per l'osservazione n. 6 il comune dovrà accertare se la previsione originaria della strada ricade effettivamente su una fascia oggetto di lottizzazione convenzionata; in tal caso dovrà essere inviata all'Assessorato la lottizzazione in questione per poterne verificare le previsioni e la regolarità.

Per l'osservazione n. 7, considerato che l'area di cui trattasi è sottoposta al vincolo ex legge n. 1497/39, che inoltre nel piano adottato per tale area è prevista la redazione di un piano paesaggistico, risulta opportuno accertare se effettivamente sia stata rilasciata la concessione n. 63 del 5 luglio 1985 e, nel caso affermativo, in virtù di quale normativa il comune abbia rilasciato la concessione.

Per le osservazioni nn. 8 - 12 - 13 - 19 - 24 - 35 - 57 - 75 - 77 - 83 non ci si pronunzia nel merito in quanto per le zone dell'agro come prescritto nel presente voto dovrà essere effettuata un'ulteriore verifica circa le aree che abbiano le caratteristiche per essere normate come z.t.o. B.

Non sembra comunque che le aree interessate dalle osservazioni abbiano le caratteristiche di z.t.o. B.

L'osservazione n. 9 si ritiene sia da respingere in quanto è opportuno per motivi sia ambientali-paesaggistici che urbanistici separarne nettamente la zona residenziale dalla foce nel torrente Mela, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge n. 431/85.

Le osservazioni nn. 11 - 14 - 15 sono da respingere in quanto in contrasto con direttive generali del P.R.G.

L'osservazione n. 16 è da respingere condividendo quanto esposto dal progettista in considerazione dell'esigenza irrinunciabile di reperire aree per attrezzature il più possibile attigue agli insediamenti residenziali.

L'osservazione n. 17 è da respingere in quanto la localizzazione dell'area artigianale D3 è in stretto rapporto funzionale con le zone DE e DE1, e congruente con criteri informativi di piano.

L'osservazione n. 21 viene respinta condividendo quanto espresso dai progettisti Rodriguez e Carrozza nella relazione con parere tecnico sulle osservazioni al P.R.G.

L'osservazione n. 22 non si ritiene accoglibile condividendo quanto esposto dai progettisti nella relazione parere tecnico sulle osservazioni al P.R.G., ed anche in quanto la destinazione di piano per l'agro in questione si ritiene corretta in relazione alle direttive di piano.

L'osservazione n. 23 può essere accolta parzialmente secondo le motivazioni ed indicazioni date dai progettisti nella relazione con parere tecnico sulle osservazioni.

Le osservazioni nn. 25 - 37 - 56 - 74 - 65 - 82 - 89 - 96 non vengono prese in considerazione in quanto secondo le indicazioni di questo Consiglio le aree facenti parte del Capo dovranno essere sottoposte a piano particolareggiato e piano paesaggistico che ne definiranno la destinazione d'uso.

L'osservazione n. 27 si ritiene debba essere accolta in quanto il parcheggio proposto è senz'altro funzionale in rapporto all'attrezzatura di interesse comune esistente.

Il comune dovrà pertanto provvedere alla destinazione di un'ideale area a parcheggio, sottoponendone l'approvazione all'Assessorato territorio ed ambiente.

L'osservazione n. 29 non può prendersi in esame in quanto, come peraltro dichiarato dai progettisti, l'osservazione non è chiaramente esposta.

L'osservazione n. 33 si ritiene possa essere accolta parzialmente nei limiti di quanto proposto dall'ing. Cutrufelli ed arch. Vece dei quali si condivide il parere esposto nella relazione con parere tecnico sulle osservazioni al P.R.G.

L'osservazione n. 36 si ritiene accoglibile condividendo quanto esposto dai progettisti nella relazione con parere tecnico sulle osservazioni al P.R.G.

L'osservazione n. 39 si ritiene possa essere accolta prevedendo, pur sempre, per le aree in questione la destinazione ad attrezzature di interesse comune socio-culturali, sportive, ricreative, anche se di iniziativa dell'Ordine Francescano dei Frati Minori.

Le osservazioni nn. 44 - 58 si ritengono accoglibili nei termini di quanto esposto dai progettisti nella relazione con parere tecnico sulle osservazioni di P.R.G.

L'osservazione n. 52 può essere accolta solo se risulta legittima l'approvazione del progetto in questione, sempre che il rilascio della concessione edilizia sia stato seguito di regolare inizio dei lavori nei termini di legge e comunque anteriormente all'entrata in vigore delle misure di salvaguardia.

Le osservazioni nn. 53 - 76, premesso che la localizzazione del depuratore è stata riportata a monte di quella prevista nel P.R.G., sono da respingere nei loro contenuti di carattere generale in quanto questo Con-

siglio ha prescritto che il nuovo impianto abbia caratteristiche tali da garantirne la compatibilità con le destinazioni circostanti.

Le osservazioni nn. 58 - 81 sono da respingere in quanto appare giustificata la previsione di un piano esecutivo per l'attuazione della zona, anche allo scopo di ordinare un tessuto urbano che l'abusivismo ha reso incontrollato.

Per l'osservazione n. 60 si rinvia ogni determinazione in attesa che fornisca per la zona interessata dall'osservazione una cartografia aggiornata con la consistenza edilizia in atto.

Le osservazioni nn. 61 e 62 possono venire accolte limitatamente alle aree già occupate da fabbricati, e per quelle aree nelle quali è stata rilasciata concessione edilizia, seguita a regolare inizio di lavori a termini di legge e comunque anteriore all'entrata in vigore delle misure di salvaguardia.

L'osservazione n. 79 risulta accolta con modifiche proposte alle norme di attuazione.

L'osservazione n. 80 è da respingere in quanto i servizi previsti si ritengono necessari alla residenza.

L'osservazione n. 90 è da respingere in quanto la destinazione ad attrezzature pubbliche è funzionale in rapporto all'assetto territoriale definito dal piano.

L'osservazione n. 91 è da respingere in quanto non si ritiene che l'area in oggetto abbia le caratteristiche di z.t.o. B.

L'osservazione n. 98 può accogliersi solo per quella parte relativa alla normativa delle z.t.o. B0b, di cui si è tenuto conto nelle modifiche proposte alle norme di attuazione.

L'osservazione n. 101 risulta accolta in base al superiore considerato in quanto è stata disattesa la viabilità del Capo che verrà comunque definita in sede di piano paesaggistico.

L'osservazione n. 103 non appare accoglibile in questa sede in quanto se ne potrà tenere conto in sede di piano particolareggiato.

L'osservazione n. 107 risulta accolta parzialmente con la modifica all'art. 10 delle norme di attuazione già riportate precedentemente. Per la parte rimanente si esprime parere negativo condividendo il parere dei progettisti.

Per l'osservazione n. 109 si richiama quanto già espresso per le osservazioni 53 - 76, inoltre riguardo alla destinazione ad attrezzature dei terreni di cui trattasi, tale destinazione d'uso si ritiene essenziale per il conseguimento delle finalità di piano in quanto a servizio delle zone residenziali proposte.

Per l'osservazione n. 112 il punto a) dell'osservazione è da respingere per le stesse motivazioni di cui al parere espresso sulle osservazioni nn. 53 e 76, il punto b) viene accolto e ci si richiama a quanto già espresso per l'osservazione n. 101, il punto c) si ritiene vada respinto in quanto un parcheggio nella zona si ritiene necessario ma limitato alle aree libere evitando costose demolizioni di edifici esistenti;

— che per quanto riguarda le osservazioni presentate fuori termine e sulle quali il comune non si è pronunciato si osserva preliminarmente che due di esse di analogo contenuto riportano lo stesso n. 114 e che la nota n. 6667/1043 datata 3 giugno 1986 dell'11<sup>a</sup> Direzione del Genio militare sezione Demanio pur avendo anche contenuto di osservazione non risulta elencata tra le osservazioni di cui sopra che pertanto risultano 18.

Per dette osservazioni che sono state comunque prese in esame da questo Consesso si rappresenta quanto segue:

a) le osservazioni nn. 113 - 124 e 125 della Mediterranea S.p.A. sono da respingere perchè in contrasto con i criteri informativi del piano;

b) le due osservazioni nn. 114 e la 119 sono da respingere perchè riguardanti questioni di ordine generale sull'impostazione del piano sulle quali questo Consesso si è già espresso con i superiori considerate;

c) le osservazioni nn. 115 e 118 sono da respingere perchè essendo prive di cartografia allegata non potevano venire esaminate;

d) l'osservazione n. 117 è da respingere in quanto le prescrizioni della legislazione vigente appaiono osservate;

e) l'osservazione n. 120 è da respingere in quanto nulla vieta possa essere destinata a zona CT2 un'area nella quale insista qualche edificio a suo tempo regolarmente autorizzato;

f) l'osservazione n. 121 è da respingere per quanto riguarda generici giudizi sulla legislazione vigente, mentre il caso particolare dell'area degli osservanti può essere risolto in sede di piano esecutivo;

g) per le osservazioni nn. 116 - 122 - 127 e 128 si ritiene opportuno che sia sentita preliminarmente l'amministrazione comunale e che per la 128 sia indicata l'ubicazione del pozzo e la relativa zona di rispetto;

h) l'osservazione n. 123 è da respingere in quanto in contrasto con l'imposizione generale del piano che mira a salvaguardare aree che potrebbero venire interessate dalle infrastrutture previste dal redigendo nuovo piano regolatore del porto;

i) l'osservazione n. 126 infondata in quanto la prevista strada sopraelevata garantendo la continuità dei fondi agricoli li danneggerebbe meno di una strada a raso che li taglierebbe in due tronconi;

l) in merito a quanto osservato dal Genio militare con nota dell'11<sup>a</sup> Divisione datata 3 giugno 1986 e diretta sia al comune di Milazzo che per conoscenza all'Assessorato regionale del territorio si reputa necessario che dal P.R.G. in oggetto vengano stralciate tutte le aree d'interesse dell'amministrazione Difesa esercito. Qualora in dette aree dovessero ricadere previsioni di attrezzature pubbliche dovrà provvedersi da parte del comune ad una nuova verifica degli standards urbanistici da trasmettere per quanto di competenza all'Assessorato regionale del territorio;

— che per quanto riguarda infine le n. 11 osservazioni inviate in tempi diversi dagli interessati direttamente all'Assessorato regionale del territorio si è rilevato che le stesse rappresentano una ripetizione di alcune delle osservazioni già trattate alle quali pertanto si rinvia;

— che anche l'atto stragiudiziale della ditta De Lisi Giovanna all'Assessorato del territorio è trasmesso dal predetto Assessorato a questo consiglio con nota n. 23229 del 30 maggio 1987 costituisce ripetizione dell'osservazione n. 90 per cui non può che ribadirsi quanto esposto a proposito dell'osservazione suddetta;

— che per quanto riguarda le prescrizioni esecutive relative agli insediamenti produttivi la loro impostazione generale è ritenuta condivisibile la suddivisione in isolati e la suddivisione in lotti appaiono funzionali ed atte all'insediamento nella zona di quelle attività artigianali che per dimensioni e tipologia non possono trovare posto all'interno di una zona residenziale in quanto incompatibili con la residenza.

Viene notato comunque che manca una visualizzazione grafica degli edifici da demolire, pertanto è opportuno che gli elaborati vengano integrati da una planimetria catastale alla stessa scala del progetto dove vengano individuate con chiarezza sia la superficie da espropriare che gli edifici da demolire riguardo all'osservazione presentata dalla ditta Calderone Domenico e Anna, Lombardo Antonino, essa non può venire accolta in quanto la destinazione di zona proposta appare complementare e funzionale rispetto alla limitrofa zona DE.

La contiguità tra le zone D3, DE e le zone residenziali non appare incompatibile in quanto sufficientemente delimitata in rapporto alla loro specifica destinazione ed inoltre conseguente di un assetto territoriale già definito da attrezzature ed infrastrutture a livello sovracomunale che interessano il territorio di Milazzo.

Relativamente al presunto inconveniente della visibilità mista per autovetture private ed automezzi pesanti si condivide quanto esposto dai progettisti nel parere tecnico sull'osservazione.

In ultimo, riguardo al contrasto delle scelte urbanistiche effettuate con quanto dettato dal V comma dell'art. 2 della legge regionale 71/78, osservate dalla ditta, sembrerebbe che la stessa ditta riconosca la validità di destinazione extragricola del suolo di sua proprietà quando nella stessa opposizione vengono addotte motivazioni finalizzate ad ottenere una destinazione residenziale dell'area interessata;

— che per quanto riguarda le prescrizioni esecutive, per l'edilizia economica e popolare adottate con D.C. n. 123 del 4 giugno 1986 nulla si ha da osservare sempre che vengano confermate dalla verifica richiesta le caratteristiche di z.t.o. B per l'area interessata dal P.E.E.P. e classificata come z.t.o. B1a.

Alle prescrizioni esecutive è stata presentata un'osservazione ed opposizione da parte della ditta Di Bella Carmela, Grazia e Rosario che si ritiene da respingere condividendo quanto esposto dai progettisti nel parere sull'osservazione ed opposizione di cui trattasi.

Quanto sopra premesso e considerato questo Consiglio è del parere che il P.R.G. in oggetto sia meritevole di approvazione con l'introduzione delle modifiche, stralci e prescrizioni di cui ai superiori considerate »;

Vista la propria nota n. 29221 del 24 giugno 1988 con la quale condividendosi le determinazioni rese dal C.R.U. con il voto n. 1174 del 4 aprile 1988 è stato richiesto al comune di Milazzo di controdedurne al predetto voto nei modi e termini di legge;

Vista la deliberazione n. 284 del 20 settembre 1988 del consiglio comunale di Milazzo vistata favorevolmente dalla C.P.C. di Messina con provvedimento n. 83224/66970 del 7 ottobre 1988 con la quale il consiglio comunale ha controdedotto al parere del C.R.U. numero 1174/88;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Milazzo n. 35 del 27 febbraio 1989 con la quale è stata proposta una variante al P.R.G. adottato relativa alla soppressione dalla Tav. 5 del piano della dicitura « ipotesi di viabilità da studiare nel piano particolareggiato del capo e Tono » apposta in corrispondenza dell'indicata strada Capo-Tono;

Visti gli atti relativi alla pubblicazione della suddetta variante e riscontrata la regolarità degli stessi;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Milazzo n. 155 del 5 maggio 1989 con la quale sono state controdedotte le n. 2 osservazioni presentate avverso la variante;

Visto il parere del C.R.U. n. 1550 del 7 giugno 1989 che in ordine alle controdeduzioni comunali ed alla variante introdotta si è così espresso:

« Premesso:

- che nell'adunanza del 4 aprile 1988 con voto n. 1174 il C.R.U. aveva esaminato il P.R.G. adottato dal comune di Milazzo con deliberazioni consiliari nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 e 23 del 1986 ritenendolo meritevole di approvazione con modifiche e prescrizioni;
- che il predetto voto, condiviso e fatto proprio dall'on.le assessore regionale per il territorio, venne notificato al comune interessato con assessoriale n. 29221 datata 24 giugno 1988;
- che con deliberazione n. 284 del 20 settembre 1988 il consiglio comunale di Milazzo condivideva in parte il parere del C.R.U. e controdeduceva come segue:

**A) Previsioni urbanistiche della zona del Capo per la quale era stato proposto lo stralcio.**

Il consiglio comunale ritiene necessario che siano fatti salvi gli interventi relativi a sistemazioni, ampliamenti e rettifiche di strade esistenti, nonché delle nuove opere stradali già coperte da finanziamento ed approvate dall'amministrazione comunale, dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e dagli altri organi preposti.

**B) Nuclei edificati del Capo.**

Il consiglio comunale di Milazzo osserva che nel piano particolareggiato di cui si è chiesta la redazione, le previsioni della Tav. 4 debbono essere riportate « alla realtà mediante un attento raffronto con la nuova aerofotogrammetria di cui il comune di Milazzo sta per dotarsi ».

**C) Dimostrazione per la zona « B » di cui al n. 1 e n. 2 della tav. 5 dell'esistenza dei requisiti richiesti dal D.M. 2 aprile 1968.**

Il C.C. riconferma le scelte a suo tempo proposte dal gruppo di progettazione sostenendo trattarsi di zone completamente edificate e fa in merito presente di non essere in grado di fornire il richiesto rilievo planivolumetrico per dette zone in quanto « i pochi mezzi e l'esiguo personale tecnico di cui dispone il comune non possono sopperire in alcuna maniera al soddisfacimento di tale richiesta ».

Il comune fa inoltre presente che l'unico rilievo di cui è dotato risale al 1978 e che in detto rilievo non figurano oltre 1.000 costruzioni sanabili ai sensi della legge regionale 37/85.

**D) Sistemi urbani delle frazioni.**

Il consiglio comunale contesta la limitazione a 2 del numero dei piani fuori terra ammessi in quanto in dette zone esiste già una diffusa tipologia a tre elevazioni fuori terra. Ad avviso del consiglio comunale, inoltre, nelle zone BOC delle frazioni occorrerebbe consentire l'edificazione per una profondità di ml. 50.

**E) Lottizzazione residenziale realizzata in località Pez-zagrande.**

Poichè questa « ospita volumetria di edilizia popolare e sovvenzionata » secondo il consiglio comunale dovrebbe mantenere la destinazione di zona BOC.

**F) Controdeduzioni del comune sul parere del C.R.U. sulle osservazioni.**

Anche per quanto riguarda il parere del C.R.U. su tali osservazioni il comune con la citata delibera n. 284/88 ribadisce il proprio punto di vista;

- che dopo la notifica del voto n. 1174, fatto proprio dall'on.le assessore per il territorio, e dopo le controdeduzioni del consiglio comunale, sono pervenute all'Assessorato del territorio o direttamente a questo Consesso in merito alle controdeduzioni stesse due esposti, uno da parte della sezione di Milazzo del P.S.I. datato 5 ottobre 1988 ed uno del WWF datato 20 gennaio 1989;
- che il comune di Milazzo con nota n. 37400 del 6 dicembre 1988 ha fornito ulteriori delucidazioni e chiarimenti su quanto contenuto nella delibera di controdeduzioni e riportato in sintesi al superiore punto A) delle premesse;
- che con deliberazione consiliare n. 35 del 27 febbraio 1989, riscontrata legittima dalla C.P.C. di Messina con decisione n. 34874/29313, l'amministrazione comunale di Milazzo ha deliberato di sopprimere nella tav. 5 del P.R.G. la dicitura « ipotesi di viabilità da studiare nel p.p. del Capo e Tono » apposta in corrispondenza dell'indicata strada Capo-Tono e ciò al fine di poter procedere con prontezza alla realizzazione della strada stessa indipendentemente dalla approvazione di un piano particolareggiato o paesistico;
- che la predetta variante risulta essere stata regolarmente pubblicata e che dell'avvenuto deposito presso la segreteria comunale è stata data comunicazione al pubblico mediante manifesto murale datato 18 marzo 1989, avviso sul quotidiano « Gazzetta del Sud » del 25 marzo 1989 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione n. 12 parte II e III;
- che avverso alla suddetta deliberazione n. 35 del 27 febbraio 1989 sono state presentate le seguenti n. 2 osservazioni:
  - 1) ditta Lavinio Giovanna ed altri;
  - 2) WWF Fondo Mondiale per la natura - sez. di Milazzo;
- che l'amministrazione comunale ha respinto con successiva deliberazione n. 155 del 5 maggio 1989 le osservazioni suddette ribadendo la necessità di un accesso al promontorio del Capo che svincoli il Borgo dal traffico veicolare consentendo nel contempo un collegamento diretto con le grandi vie di accesso alla città e che il percorso, come verificato dalla Soprintendenza per i Beni ambientali e culturali di Messina, non pregiudica le emergenze paesistico-ambientali;

Considerato:

1) che riguardo alle controdeduzioni di cui al punto A), tendenti a rendere possibile nella zona del Capo la realizzazione di opere pubbliche già coperte da finanziamento ed approvate anche dalla Soprintendenza, il comune con la citata nota n. 37400 del 6 dicembre 1988 ha chiarito che tale osservazione attiene ad alcuni progetti di sistemazione ed ampliamento di strade già esistenti nonchè alla strada di collegamento Capotono.

Con riguardo a quest'ultima il comune ha fatto presente che il tracciato non interessa zone di possibile espansione edilizia, e che tale asse viario consentirebbe di raggiungere il promontorio del Capo evitando lo attraversamento dell'antico Borgo medioevale, realizzando così un collegamento senza danni e stravolgimenti per quell'antico quartiere.

Questo Consesso ritiene ammissibile quanto controdedotto dall'amministrazione comunale di Milazzo con la deliberazione consiliare n. 284 del 20 settembre 1988, limitatamente alle opere di manutenzione delle strade esistenti.

Per quanto riguarda la strada Capotono, la cui fattibilità e compatibilità con le peculiari caratteristiche dei luoghi risultano già valutate dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, che con la nota n. 2171/88 del 28 luglio 1988 ha espresso parere favorevole per taluni tratti nella considerazione che si tratta di ammodernamento di sedi viarie esistenti, ed ha dato precise prescrizioni per i tratti rimanenti, questo Consesso ritiene ammissibile quanto deliberato in merito dal consiglio comunale con le citate deliberazioni n. 284 del 20 settembre 1988 e n. 35 del 27 febbraio 1989 con tutte le prescrizioni contenute nella nota n. 2171 del 28 luglio 1988 della Soprintendenza ai beni ambientali di Messina e con le ulteriori prescrizioni che sia rispettato in ogni punto di detto asse viario l'art. 15 della legge regionale 78/76 e che la strada venga limitata al solo collegamento con il nodo dell'Addolorata migliorando l'innesto del raccordo ed eliminando l'ultimo braccio non necessario ai fini del collegamento Capotono;

2) che relativamente all'osservazione di cui al punto B) la stessa non ha motivo di essere in quanto a pag. 11 del voto n. 1174 del 4 aprile 1988 questo Consesso fa espresso riferimento ai nuclei abitati « esistenti » e non alle rappresentazioni cartografiche vecchie di oltre un decennio. Pertanto si conferma quanto contenuto nel voto;

3) che per quanto riguarda la controdeduzione riportata in premessa al punto C), non essendo stata dimostrata l'esistenza delle caratteristiche prescritte dal D.M. 2 aprile 1968 per le zone territoriali omogenee B, non può che confermarsi la classificazione delle stesse come zone C, lasciando tuttavia invariati i parametri urbanistici sia al fine di non alterare il dimensionamento del piano e le prescrizioni esecutive e sia perchè detti parametri non differiscono sensibilmente. Tuttavia il comune dovrà verificare il rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 della legge regionale 26 maggio 1976, n. 78, e la congruenza dei servizi con gli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968;

4) che relativamente ai sistemi urbani delle frazioni, per le quali si era suggerita una profondità di m. 30 dal margine stradale per i lotti liberi e m. 5 oltre il peri-

metro dei fabbricati esistenti per i lotti edificati, si ritiene di riconfermare la prescrizione suddetta precisando però che la profondità di m. 30 vale anche per le parti occupate da costruzioni qualora questa fosse inferiore ai m. 30. Si ribadisce inoltre la limitazione a 2 del numero dei piani fuori terra non essendo giustificata un'altezza maggiore dalla limitata cubatura ammessa, (mc. );

5) che per quanto riguarda la lottizzazione in località Pezzagrande non può che ribadirsi quanto esposto a pag. 13 del voto n. 1174 in quanto nessun nuovo elemento di giudizio è stato fornito;

6) che per quanto riguarda le osservazioni oggetto di controdeduzione si è del parere:

a) che l'osservazione n. 7 sia da respingere in quanto la stessa riguarda la zona del Capo che dovrà formare oggetto di un nuovo studio;

b) che le controdeduzioni relative all'osservazione dell'11° Direzione del Genio Militare, sezione Demanio, non possono essere condivise in quanto a tutt'oggi le aree in questione fanno parte del Demanio militare e pertanto sottoposte a legislazione speciale;

c) che per quanto riguarda le altre osservazioni oggetto di controdeduzione si riconferma il parere espresso con il citato voto n. 1174 del 4 aprile 1988;

d) per quanto riguarda le osservazioni pervenute all'Assessorato Territorio o al C.R.U. dopo il predetto voto le stesse non possono essere prese in considerazione perchè intempestive;

e) per quanto riguarda le osservazioni al P.R.G. nn. 20, 34 e 47 non citate nel voto n. 1174 si precisa che l'osservazione n. 34 sia da respingere condividendo quanto esposto dai progettisti, mentre per quanto riguarda le osservazioni n. 20 e n. 47 le stesse vanno rinviate come l'osservazione n. 8 e per le stesse motivazioni;

f) per quanto riguarda le due osservazioni alla deliberazione consiliare n. 35 del 27 febbraio 1989, si ritiene che le stesse non siano accoglibili perchè l'opera ha formato oggetto di attenta valutazione della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, unico organo che per legge è chiamato a tutelare le bellezze paesistiche ed ambientali;

Per quanto sopra premesso e considerato è del parere che le controdeduzioni al voto n. 1174 del 4 aprile 1988 deliberate dal Consiglio comunale di Milazzo con atto n. 284 del 20 settembre 1988, siano accoglibili in parte come meglio specificato nei superiori considerati e che la modifica di cui alla deliberazione consiliare n. 35 del 27 febbraio 1989 possa ritenersi ammissibile;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto ed in considerazione di ciò approvare, in conformità a quanto dallo stesso osservato, il P.R.G., le prescrizioni esecutive, il P.I.P. ed il P.E.E.P. del comune di Milazzo;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, con le prescrizioni di cui ai voti del C.R.U. n. 1174 del 4 aprile 1988 e n. 1550 del 7 giugno 1989, sono approvati il P.R.G., le prescrizioni esecutive, il P.I.P. ed il P.E.E.P., adottati rispettivamente con le delibera-

zioni del Consiglio comunale di Milazzo n. 21 del 27 marzo 1986 e n. 35 del 27 febbraio 1989 per il P.R.G. e le prescrizioni esecutive, n. 125 del 4 giugno 1986 per il P.I.P. e n. 123 del 4 giugno 1986 per il P.E.E.P.

#### Art. 2

In considerazione di quanto prescritto nei voti del C.R.U. n. 1174 del 4 aprile 1988 e n. 1550 del 7 giugno 1989, si prescrive:

A) la strada Capo-Tono deve essere limitata al solo collegamento con il nodo dell'Addolorata, migliorando l'innesto del raccordo ed eliminando l'ultimo braccio, nel rispetto delle prescrizioni rese dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina con nota n. 2171 del 28 luglio 1988;

B) nella zona Capo-Tono viene disattesa la previsione di z.t.o. CT3 e la relativa viabilità di progetto e si prescrive invece che prima della utilizzazione delle aree libere, venga redatto un piano particolareggiato avente le finalità di rafforzare, con insediamenti di tipo ricettivo, i nuclei edificati segnati nella Tav. 4 del P.R.G., fermo restando tutte le altre disposizioni espresse nel voto del CRU sopra riportato;

C) viene confermata la prescrizione nascente dalle considerazioni espresse dal C.R.U. con il voto n. 1550 del 7 giugno 1989, pag. 5, punto 3;

D) per la lottizzazione in località Pezzagrande si conferma la disposizione nascente da quanto esposto a pag. 13 del voto del C.R.U. n. 1174 del 4 aprile 1988.

#### Art. 3

Le osservazioni ed opposizioni vengono decise così come suggerito dal C.R.U. nei voti n. 1174 del 4 aprile 1989 e n. 1550 del 7 giugno 1989.

#### Art. 4

Sono allegati al presente decreto per costituirne parte integrante i seguenti atti ed elaborati:

- 1) deliberazione del consiglio comunale di Milazzo n. 21 del 27 marzo 1986;
- 2) deliberazione consiliare n. 23 del 3 aprile 1986;
- 3) deliberazione consiliare n. 125 del 4 giugno 1986;
- 4) deliberazione consiliare n. 123 del 4 giugno 1986;
- 5) deliberazione consiliare n. 284 del 20 settembre 1988;
- 6) deliberazione consiliare n. 35 del 27 febbraio 1989;
- 7) deliberazione consiliare n. 155 del 5 maggio 1989;
- 8) parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina 1755/88 del 18 luglio 1988;
- 9) parere dell'Ufficio del Genio civile di Messina n. 26909 del 13 novembre 1986;
- 10) voto del C.R.U. n. 1174 del 4 aprile 1988;
- 11) voto del C.R.U. n. 1550 del 7 giugno 1989;
- 12) piano regolatore generale costituito dai seguenti elaborati:
  - a) alleg. A: relazione in esito al voto del C.R.U. n. 282 del 27 giugno 1984, data 20 dicembre 1984;
  - b) alleg. B: relazione generale, datata 20 dicembre 1984;
  - c) alleg. C: norme tecniche di attuazione datata 20 dicembre 1984, con gli emendamenti deliberati dal Consiglio comunale;

d) tav. 1 : stato di fatto - inquadramento territoriale - scala 1 : 100.000, datato 20 dicembre 1984;

e) tav. 2 : stato di fatto - infrastrutture e vincoli sul territorio - scala 1 : 10.000, datato 20 dicembre 1984;

f) tav. 3 : stato di fatto - scala 1 : 5.000, consegnato il 6 dicembre 1985;

g) tav. 3 bis: stato di fatto - scala 1 : 2.000, consegnato il 28 gennaio 1986;

h) tav. 4 : schema di organizzazione del territorio, scala 1 : 10.000 consegnato il 6 dicembre 1985;

i) tav. 5 : azionamento scala 1 : 5.000, consegnato il 3 aprile 1986;

l) tav. 5 bis: verifica servizi scolastici d'obbligo in riferimento all'abitato esistente - scala 1 : 5.000, datata 20 dicembre 1984;

m) tav. 6 : azionamento - scala 1 : 2.000, consegnata il 3 aprile 1986;

n) tav. 7 : previsioni di piano da attuare successivamente alla trasformazione ferroviaria, ed all'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale delle aree risultanti - Attuazione transitoria: 1 : 5.000;

o) elenco osservazioni; - tavola di visualizzazione;

p) relazione geologica;

q) fascicolo contenente verbale, relativo alla verifica delle aree destinate a servizi con allegate le planimetrie tavv. 5 e 6 del P.R.G.;

13) P.I.P. costituito dai seguenti elaborati:

a) 1. - tav. A - relazione tecnica e piano particellare di esproprio;

b) 2. - tav. B - relazione tecnico - economica delle opere di urbanizzazione primaria;

c) 3. - piano particellare d'esproprio;

d) 4. - tav. 1.1. - stralcio della tav. 5 del P.R.G.;

e) 5. - tav. 1.2. - lottizzazione dell'area;

f) 6. - tav. 1.3. - schema planivolumetrico;

g) 7. - tav. 1.4. - profili altimetrici dell'edilizia con tipo di alberatura;

h) 8. - tav. 1.5. - sezione strade tipo;

i) 9. - tav. 2.1. - planimetria a rete viaria;

l) 10. - tav. 2.2. - profilo tracciato A;

m) 11. - tav. 2.3. - profilo tracciato B;

n) 12. - tav. 2.4. - profilo tracciato C;

o) 13. - tav. 3.1. - rete idrica potabile e industriale - planimetria;

p) 14. - tav. 4.1. - rete fognante - planimetria;

q) 15. - tav. 4.2.1. - profilo collettore A - acque bianche;

r) 16. - tav. 4.2.2. - profilo collettore B - acque bianche;

s) 17. - tav. 4.2.3. - profilo collettore C - acque bianche;

t) 18. - tav. 4.3.1. - profilo collettore A - acque nere;

u) 19. - tav. 4.3.2. - profilo collettore B - acque nere;

v) 20. - tav. 4.3.3. - profilo collettore C - acque nere;

z) 21. - tav. 5.1. - rete di illuminazione pubblica - planimetria;

14) P.E.E.P. costituito dai seguenti elaborati:

- tav. A - relazione tecnica e piano particellare di esproprio;
- tav. B - relazione tecnico-economica delle opere di urbanizzazione primaria;
- tav. 1.1.1. - stralcio della tav. 5 del P.R.G.;
- tav. 1.1.2. - stralcio della tav. 5 del P.R.G.;
- tav. 1.2.1. - schema planivolumetrico, zona C2a del P.R.G.;
- tav. 1.2.2. - schema planivolumetrico, zona B1a del P.R.G.;
- tav. 1.3. - lottizzazione dell'area;
- tav. 1.4. - profili altimetrici dell'edilizia con tipo di alberatura;
- tav. 1.5. - sezione stradale tipo - zona B1a, C2a;
- tav. 2.1.1. - planimetria rete viaria - zona C2a;
- tav. 2.1.2. - planimetria rete viaria - zona B1a;
- tav. 2.2. - profilo tracciato A - zona C2a;
- tav. 2.3. - profili tracciati B C - zona C2a;
- tav. 2.4. - profili tracciati D E - zona C2a;
- tav. 2.5. - profilo tracciato F - zona B1a;
- tav. 2.6. - profilo tracciato G - zona B1a;
- tav. 2.7. - profili tracciati H I - zona B1a;
- tav. 2.8. - profilo tracciato L - zona B1a;
- tav. 2.9. - profilo tracciato M - zona B1a;
- tav. 3.1.1. - rete idrica potabile - planimetria - zona C2a;
- tav. 3.1.2. - rete idrica potabile - zona B1a;
- tav. 4.1.1. - rete fognante - planimetria zona C2a;
- tav. 4.1.2. - rete fognante - zona B1a;
- tav. 4.2.1. - profili collettori D2 - B1 - acque bianche zona B1a;
- tav. 4.2.2. - profili collettori C2 - B2 - acque bianche zona B1a;
- tav. 4.2.3. - profili collettori A3 - acque bianche - zona B1a;
- tav. 4.2.4. - profili collettori B3 - acque bianche - zona B1a;
- tav. 4.2.5. - profili collettori C2 - B2 - A3 - B1 - acque bianche - zona B1a;
- tav. 4.2.6. - profili collettori B5 - C5 - A6 - B6 - acque bianche - zona C2a;
- tav. 4.2.7. - profili collettori C3 - G3 - F4 - G4 - acque bianche - zona C2a;
- tav. 4.2.8. - profili collettori E3 - F3 - A4 - acque bianche - zona C2a;
- tav. 4.3.1. - profili collettori A11 - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.2. - profili collettori A.1.2. - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.3. - profili collettori A2 - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.4. - profili collettori E2 - B2 - acque nere - zona B1a;
- tav. 4.3.5. - profili collettori A4 - C4 - E4 - B5 - acque nere - zona C2a;
- tav. 5.1.1. - rete illuminazione pubblica - planimetria - zona C2a;
- tav. 5.1.2. - rete illuminazione pubblica - zona B1a;
- tav. 6.1.1. - rete elettrica privata e rete telefonica - zona C2a;
- tav. 6.1.2. - rete elettrica privata e rete telefonica - zona B1a.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di Milazzo per l'esecuzione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati, ai sensi dell'art. 10 legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Palermo, 24 luglio 1989.

PLACENTI

(89.25.1647)

## ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 luglio 1989.

Istituzione dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Milazzo.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,  
LE COMUNICAZIONI E I TRASPORTI  
DI CONCERTO CON  
L'ASSESSORE REGIONALE PER ENTI LOCALI  
E CON  
L'ASSESSORE REGIONALE  
PER IL BILANCIO E LE FINANZE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 e il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042;

Visto il D.P. Reg. Sic. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la deliberazione n. 192 del 2 giugno 1988, approvata dalla competente commissione provinciale di controllo nella seduta dell'8 luglio 1988, prot. n. 44734/54365 con il quale il consiglio comunale di Milazzo ha adottato la proposta inerente al riconoscimento delle caratteristiche di stazione di soggiorno e turismo e con cui, inoltre, il sindaco dello stesso comune è stato autorizzato a presentare, a tenore del citato D.P.R. n. 1042/1960, istanza in tal senso;

Vista l'istanza in data 20 marzo 1989, prot. n. 9704 sottoscritta dal sindaco di Milazzo, diretta ad ottenere il riconoscimento del territorio del comune di Milazzo quale stazione di soggiorno e turismo e la istituzione, nello stesso comune, dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo;

Atteso che dalla documentazione presentata, corredata da parere favorevole dell'A.A.P.I.T. di Messina giusta delibera aziendale n. 52 dell'8 giugno 1989, sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042;

Ritenuto pertanto, di potere conferire al territorio del comune di Milazzo il richiesto riconoscimento delle caratteristiche di cui al D.P.R. n. 1042/1960;

Ritenuto, altresì, di potere istituire l'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Milazzo, allo scopo di conseguire le finalità turistiche locali e l'amministrazione della stazione;

Decreta:

Art. 1

Il territorio del comune di Milazzo è riconosciuto stazione di soggiorno e turismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1042.



Regione Siciliana

SESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

Num. codice fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

COMUNE DI MILAZZO	
19021	11 LUG 91
CAT. ....	

21-6-91

Risposta a

del

Gruppo ..... N. di prot. 1507

OGGETTO: MILAZZO - Approvazione della variante al P.R.G. per l'asse viario di raccordo tra l'autostrada ME-PA, la Città ed il Porto.  
D.A. 987/91.-  
Allegati N. ....

*RACCOMANDATA  
R.E.*



AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI  
M I L A Z Z O

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SICILIANA - Ufficio Legislativo  
e Legale - G.U.R.S.  
Via Caltanissetta


P A L E R M O

e, p.c.

AL GRUPPO DI LAVORO XXX  
S E D E

Si trasmette, unitamente agli elaborati relativi vistati da questo Assessorato, il D.A. in oggetto segnato per l'esecuzione e per gli adempimenti conseguenti.

Duplica copia del predetto decreto si trasmette alla G.U.R.S. per la pubblicazione nel prossimo numero della Gazzetta Ufficiale.



VISTO IL SINDACO

IL DIRIGENTE  
(Arch. R. Consiglio)

*pubblicare il  
decreto per  
modificare  
opere*  
*[Signature]*

4220  
12-04-91



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO ED AMBIENTE

*[Handwritten signature]*  
19/8/91

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi Nazionali e Regionali che regolano la materia urbanistica, ed in particolare l'art. 4 della L.R. 27/12/78 n° 71;
- VISTA l'istanza del Comune di Milazzo, prot. n° 36120/7900 dell'1/2/90, con la quale è stata richiesta, a questo Assessorato, l'approvazione della variante al Piano Regolatore Generale, per la esecuzione dell'asse viario di raccordo tra l'autostrada ME-PA, la Città ed il Porto di Milazzo;
- VISTA la deliberazione consiliare n° 180 del 7/8/90, resa esecutiva dalla C.P.C. di Messina con provvedimento n° 75541/59698 del 7/9/90, con la quale il Consiglio Comunale ha introdotto le modifiche proposte al progetto di variante al P.R.G., redatto dal Prof. Arch. F. Basile, (modifiche descritte nelle tavole della deliberazione stessa);
- VISTA la successiva deliberazione consiliare n° 185 del 13/9/90, resa esecutiva dalla C.P.C. di Messina, con provvedimento n° 81810/64007 del 21/9/90, con la quale il Comune di Milazzo ha adottato la variante di cui trattasi, contenente le modifiche precedentemente deliberate;
- VISTO il parere favorevole dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, reso con nota n° 19727 del 28/6/90;
- RILEVATO che in atto il Comune di Milazzo è provvisto di P.R.G. approvato con D.A. n° 958/89 del 24/7/89;
- VISTI gli atti relativi alla pubblicazione;
- VISTE le n° 5 osservazioni, presentate a seguito della pubblicazione, a firma dei Sigg.:
- 1 - Alibrandi Filippo;
  - 2 - Sofia Santo e Sofia Francesco;
  - 3 - Torre Giuseppe;
  - 4 - Ditta Crinò Rita Maria;
  - 5 - Alibrandi Filippo, Anna e Sara;
- VISTA la deliberazione consiliare di controdeduzioni n° 245 del 16/11/90, resa esecutiva dalla C.P.C. di Messina, con provvedimento n° 104050/8908 del 7/12/90, con la quale il Comune di Milazzo ha rimesso a questo Assessorato ogni decisione in ordine alla accoglibilità o meno delle osservazioni presentate sulla variante al P.R.G. di cui sopra;
- VISTI gli elaborati progettuali relativi alla variante in argomento, consistenti in:
- Relazione illustrativa;
  - Stato di fatto - scala 1:5.000;
  - Stato di fatto - scala 1:2.000;

- Azzonamento - scala 1:5.000;
- Azzonamento con osservazioni - scala 1:5.000;
- Azzonamento - scala 1:2.000;
- Relazione geologico-geotecnica;

VISTO il voto n° 407 del 20 marzo 1991, con il quale il Consiglio Regionale dell'Urbanistica così si esprime:

...Omissis...

**Premesso:**

- Che il Comune di Milazzo è dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n° 958 del 24/7/89;
- Che con deliberazioni consiliari n° 180 e n° 185 in data 7 Agosto e 13 Settembre 1990 il Consiglio Comunale di Milazzo ha adottato una variante al P.R.G. conseguente a talune modifiche di tracciato dell'asse viario di raccordo tra l'autostrada ME-PA e la città ed il Porto di Milazzo;
- Che la variante venne regolarmente depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria generale dal 6/10/90 al 25/10/90 e che dell'avvenuto deposito venne data la pubblicità mediante manifesto murale, avviso sul Giornale "La Sicilia" del 4 Ottobre 1990 ed avviso sulla G.U.R.S. del 6 ottobre 90;
- Che a seguito della pubblicazione vennero presentate le n° 5 osservazioni che di seguito si trascrivono numerate progressivamente:
  - 1) Ditta Sofia Santo e Francesco;
  - 2) Ditta Rita Maria Crinò
  - 3) Alibrandi Filippo
  - 4) Torre Giuseppe
  - 5) Alibrandi Filippo, Anna e Sara
- Che sulle osservazioni il progettista ha controdedotto con relazione del 13 Novembre 1990;
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n° 245 del 16 Novembre 1990 deliberava di rimettere al C.R.U. ogni decisione sull'accogliibilità delle osservazioni stesse;
- Che dall'esame degli atti ed in particolare dalla relazione illustrativa si rileva che il ristudio del tracciato risulta giustificato dalla opportunità di migliorare le caratteristiche geometriche dell'asse in parola secondo le direttive del C.N.R. sia per il tratto extraurbano che per quello urbano e di tenere conto di taluni vincoli fisici rilevati sul territorio e meglio individuati in sede di progetto esecutivo;
- Che la variante prevede anche una bretella di collegamento tra l'asse viario e l'ospedale originariamente non prevista;

**Considerato:**

- Che lo spostamento dell'asse viario in corrispondenza dell'attraversamento della nuova sede ferroviaria è giustificato dalla necessità di sottopassare in modo più razionale il viadotto ferroviario in corso di realizzazione;
- Che lo spostamento di tracciato in località Contura risulta suggerito dalla opportunità di attraversare la strada omonima la dove esisteva un varco tra i fabbricati senza ricorrere ad alcuna demolizione;

- Che appare condivisibile la riduzione delle notevoli superfici di territorio già impegnati dagli svincoli;
- Che per quanto riguarda invece la bretella di collegamento con l'ospedale, questo Consesso è del parere che vada ristudiato l'innesto sulla strada provinciale per evitarne l'impatto diretto anche adottando un sistema di sovrappasso per i veicoli di emergenza diretti al pronto soccorso e prevedendo una opportuna area di svincolo e parcheggio sul terminale della bretella stessa ad est della provinciale in zona di verde agricolo;
- Che le varianti apportate al P.R.G. costituiscono modifiche conseguenti allo spostamento dell'asse stradale ed appaiono ammissibili:

- che per quanto riguarda le osservazioni si ritiene quanto segue:

- 1) Osservazione 1 - La ditta Sofia Santo e Francesca lamenta che l'asse stradale in oggetto è eccessivamente vicino all'abitazione della ditta stessa compromettendone l'abitabilità.

Conseguentemente chiede che l'asse venga spostato verso sud di almeno 12 metri ed in subordinata che l'opera in corrispondenza della proprietà dell'osservante sia costruita in viadotto.

Questo consesso ritiene non accoglibile la prima richiesta in quanto anche se possibile una modifica al tracciato questa porterebbe lo spostamento dell'asse anche in corrispondenza di proprietà di terzi. Per quanto riguarda la costruzione in viadotto o in rilevato la questione non è di natura urbanistica e riguarda esclusivamente soluzioni costruttive e le espropriazioni che sono demandate ad altri organi;

- 2) Osservazione 2 - Concordando con le controdeduzioni del progettista si ritiene che l'osservazione della ditta Crinò Maria sia da non accogliere in quanto la variante in oggetto, come riconosciuto dalla stessa osservante che afferma "gli errori esistenti nel P.R.G. sono ripetuti nella variante" non ha modificato l'assetto urbanistico delle aree di proprietà della ditta in parola - Il problema della viabilità relativa alle zone C2b potrà peraltro essere risolto con i piani attuativi.

- 3) Osservazioni n° 3 e 5 - La ditta Alibrandi Filippo, Anna e Sara con le osservazioni in parola chiede che venga destinata a zona BO l'area di sua proprietà compresa tra l'asse viario in oggetto e la Via S. Giovanni. Le osservazioni non sono accoglibili perchè le aree in questione non hanno le caratteristiche richieste dal decreto ministeriale 2/4/68 per essere classificate zona B. La variante in oggetto peraltro non ha apportato variazioni all'assetto urbanistico della zona.

- 4) Osservazione n° 4 - La ditta Torre Giuseppe osserva che la propria azienda agricola nella qualità di "coltura specializzata" dovrebbe essere tutelata ai sensi dell'art. 2, comma V della L.R. 71/78 e chiede che venga modificato il tracciato dell'asse viario in modo da lasciare indenne da espropriazioni la sua proprietà.

L'osservazione non risulta corredata da grafici e dati catastali che ne consentano la localizzazione e pertanto non può essere presa in considerazione. La stessa comunque non sarebbe in ogni

caso accoglibile in quanto la tutela delle colture specializzate presenti peraltro in tutto l'agro Milazzese, non può essere ostativa per la realizzazione di un'opera di così vasto interesse pubblico quale l'asso di collegamento tra autostrada città e porto di Milazzo. Si fa presente inoltre che un eventuale spostamento del tracciato non potrebbe essere limitato alla proprietà dell'osservante ma comporterebbe modifiche anche per le proprietà limitrofe.

Quanto sopra premesso e considerato

**E' del parere**

che la variante al P.R.G. del Comune di Milazzo adottata con deliberazioni consiliari n° 180 del 7/8/90 e n° 185 del 13/9/90 sia meritevole di approvazione con lo stralcio della bretella a servizio dell'ospedale che dovrà essere oggetto di ristudio".

RITENUTO di poter condividere il suddetto voto;

**D E C R E T A**

- ART. 1) E' approvata e resa esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale 27/12/78, n° 71, la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo indicata in premessa, in conformità al voto del Consiglio Regionale Urbanistica sopra riportato e quindi con lo stralcio della Bretella a servizio dell'Ospedale che dovrà essere oggetto di ristudio.
- ART. 2) Le osservazioni presentate avverso la predetta variante sono decise in conformità, e quindi con le stesse motivazioni contenute nel voto del C.R.U. n° 407 del 20/3/91.
- ART. 3) Gli atti ed elaborati che costituiscono parte integrante del presente Decreto, e che vengono visti da questo Assessorato sono i seguenti:
- 1 - Deliberazione consiliare n° 180 del 7/8/90;
  - 2 - Deliberazione consiliare n° 185 del 13/9/90;
  - 3 - Relazione illustrativa - All. 1;
  - 4 - Stato di fatto - scala 1:5.000 All. 2;
  - 5 - Stato di fatto - scala 1:2.000 All. 3;
  - 6 - Azzonamento - scala 1:5.000 All. 4;
  - 7 - Azzonamento con osservazioni - scala 1:5.000 All. 4;
  - 8 - Azzonamento - scala 1:2.000 All. 5;
  - 9 - Azzonamento - scala 1:2.000 All. 6;
  - 10 - Relazione geologico-geotecnica All. 1 bis.
- ART. 4) Il presente decreto dovrà essere eseguito dal Comune di Milazzo e pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con esclusione degli allegati.

Palermo, li 15 GIU. 1991

L'ASSESSORE

(On.le Francesco Paolo Gorgone)

**Articolo 26 – Zona E**

Comprende tutte le aree del territorio non classificate diversamente e destinate all'attività agricola ed a quelle connesse con l'esercizio dell'agricoltura.

Ai fini delle presenti norme per lotto agricolo s'intende l'intero appezzamento di proprietà ricadente in zona E, anche se frazionato in più particelle, non avente soluzione di continuità.

Interventi edilizi consentiti:

- a) Case coloniche per agricoltori e per salariati agricoli e fabbricati residenziali nel rispetto della densità fondiaria di 0,03 mc/mq.;
- b) Fabbricati rustici di servizio, compresi i ricoveri per macchinari necessari ed indispensabili alla conduzione dell'azienda;
- c) Fabbricati industriali per la trasformazione, manipolazione, conservazione in sito dei prodotti della singola azienda o di cooperative edilizie;  
Per l'attuazione di tali interventi è necessario che ne venga dimostrata la necessità in relazione alla consistenza complessiva dell'azienda agricola, ai tipi di colture praticate ed all'assenza o insufficienza di altri manufatti di proprietà dell'azienda anche se insistenti su altri lotti agricoli;
- d) Silos, serbatoi, tettoie libere e simili, necessari alla conduzione dell'azienda.

Strumenti di attuazione:

- Concessione edilizia per gli interventi di cui ai punti a), b) e c);
- Autorizzazione edilizia per gli interventi di cui al punto d).

Prescrizioni edificatorie:

- A) Gli interventi di cui alla precedente lettera a) debbono rispettare i seguenti parametri:
  1. Densità edilizia fondiaria massima: 0,03 mc/mq.;
  2. Altezza massima fuori terra: m. 7,50;
  3. Numero dei piani fuori terra: 2;
  4. La distanza dai confini di lotto deve essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato, con il minimo assoluto di ml. 5,00;
  5. La distanza tra fabbricati deve essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato più alto con il minimo assoluto di ml. 5,00. E' prescritta, comunque, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggiano per uno sviluppo superiore a m. 12. In ogni caso gli edifici per la residenza, ad eccezione delle case coloniche, debbono distare non meno di 20 metri dai manufatti rustici e di servizio dell'azienda;
  6. Le disposizioni inerenti alle distanze dei fabbricati dal ciglio delle strade e quelle relative alla distanza tra fabbricati con interposte strade destinate al traffico di veicoli, devono essere adeguate alla normativa vigente in materia (*Norma introdotta con il D.A. 434/DRU del 9.6.1993*).
- B) Gli interventi di cui alla precedente lettera b) debbono rispettare i seguenti parametri:
  1. Superficie massima copribile:
    - mq. 30 per lotti agricoli compresi fra 300 e 1.000 mq.;
    - 1/20 dell'area disponibile per lotti superiori a mq. 1.001.
 Dalla superficie copribile del lotto va detratta la superficie coperta da manufatti eventualmente insistenti sul lotto stesso.

2. Altezza massima fuori terra: m. 5,00;  
Nel caso di copertura a tetto, l'altezza al colmo non può essere superiore a m. 6,00;
  3. Numero massimo dei piani fuori terra: uno;
  4. Distanze dai confini di lotto, tra fabbricati e dai margini stradali: come alla precedente lettera A).
- C) Gli interventi di cui alla precedente lettera c) debbono rispettare i seguenti parametri:
1. Rapporto massimo di copertura: 1/20;  
Dalla superficie copribile del lotto va detratta la superficie coperta da manufatti eventualmente già insistenti sul lotto stesso.
  2. Numero massimo dei piani fuori terra: uno;
  3. Distanza dai confini di lotto: non inferiore a m. 20;
  4. Distanza tra fabbricati, sia interni che esterni al lotto: non inferiore a m. 20. E' ammessa l'edificazione in aderenza ad altri fabbricati rustici di servizio interni al lotto.
  5. Le disposizioni inerenti alle distanze dei fabbricati dal ciglio delle strade e quelle relative alla distanza tra fabbricati con interposte strade destinate al traffico di veicoli, devono essere adeguate alla normativa vigente in materia (*Norma introdotta con il D.A. 434/DRU del 9.6.1993*)
  6. Sono fatte salve ulteriori norme che leggi e regolamenti prescrivono per le varie attività industriali di trasformazione e conservazione dei prodotti.
  7. Gli insediamenti di attività produttive devono comunque soddisfare alle prescrizioni relative ai parcheggi ed alla distanza dagli insediamenti abitativi dell'art. 22 della legge regionale n. 71/1978. (*Norma introdotta con D.A. 434/DRU del 9.6.1993*).
- D) Gli interventi di cui alla precedente lettera d) devono rispettare i seguenti parametri:
1. Rapporto massimo di copertura: 1/20;  
Dalla superficie copribile del lotto va detratta la superficie coperta da manufatti eventualmente già insistenti sul lotto stesso.
  2. Altezza massima fuori terra:
    - a. Per silos e serbatoi: m. 8;
    - b. Per tettoie libere: m. 4.
  3. Distanze dai confini di lotto e dai margini stradali: come precedente lettera A);
  4. Distanza dai fabbricati per la residenza: m. 20.  
I manufatti di che trattasi possono essere accorpati tra loro o con altri manufatti rustici di servizio dell'azienda.

Prescrizioni particolari:

1. Tutta l'edilizia esistente e non rispondente alla destinazione di Piano dovrà mantenere la preesistente volumetria e per essa è consentita soltanto la manutenzione straordinaria, il consolidamento ed il risanamento.  
Possono essere sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento e di risanamento soltanto i manufatti che siano stati legittimamente autorizzati o per i quali sia intervenuta concessione in sanatoria ai sensi della legge regionale n. 37/1985. (*Periodo introdotto con D.A. 434/DRU del 1993*).
2. I rustici di servizio debbono avere le caratteristiche costruttive e di finitura proprie dell'edilizia rurale ed essere improntati alla massima semplicità strutturale. I servizi igienici devono essere realizzati utilizzando i parametri minimi fissati dal vigente Regolamento Edilizio.  
E' consentito ricavare, all'interno del manufatto, piccoli ambienti per uffici o servizi di gestione dell'Azienda.

3. Gli edifici industriali per la trasformazione, manipolazione conservazione in sito dei prodotti della singola azienda o di cooperative edilizie, debbono rispondere ai requisiti dell'edilizia industriale e non è consentita, per l'eventuale seconda elevazione fuori terra, la realizzazione di balconi, verande o simili. La richiesta di concessione edilizia relativa a tali interventi deve essere corredata da adeguata relazione tecnica atta a consentire la verifica, in concreto, che l'attività da assentire non attenga a generici procedimenti di lavorazione ma ad un'attività lavorativa di trasformazione dei prodotti agricoli originari.
4. Gli interventi previsti nel presente articolo sono, comunque, sottoposti alle limitazioni dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. *(Norma introdotta con D.A. 434/DRU del 9/6/1993).*

1° Dipartimento - Ufficio Tecnico

**Articolo 36 – Fascia costiera del retroterra**

Comprende le aree immediatamente retrostanti alla battigia e situate fra questa, il lungomare di Ponente e la via Marina Garibaldi.

Interventi consentiti:

- a) Impianti tecnologici di interesse pubblico;
- b) Impianti di uso pubblico destinati alla diretta fruizione del mare, come stabilimenti balneari, servizi per l'esercizio dell'attività peschereccia e della nautica da diporto e simili, nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/17976.

Prescrizioni edificatorie:

Tutte le installazioni fisse di cui al punto b) non potranno avere altezza superiore a m. 4 ed un rapporto di copertura superiore ad 1/5 dell'area di intervento.

L'autorizzazione comunale è subordinata alla concessione demaniale.

Le costruzioni esistenti e in difformità dalla destinazione del Piano, dovranno mantenere la volumetria preesistente.

**Articolo 37 – Fascia costiera del Capo**

Comprende tutte le aree di profondità variabile a partire dalla contrada Croce di Mare sul versante est fino al Tono sul versante ovest e l'area retrostante fino alla zona del Castello, esclusa la zona A2 antistante all'abitato fino all'ex Tonnara, che viene normata dal Piano particolareggiato del Tono, come da delimitato dalla linea rossa in cartografia.

Interventi consentiti:

- a) Consolidamento delle caratteristiche geomorfologiche;
- b) Rimboschimenti;
- c) Formazione di viabilità pedonale;
- d) Restauro conservativo dei fabbricati esistenti;
- e) Piccole attrezzature per attracco natanti.

Prescrizioni particolari:

Dovranno essere applicate le limitazioni della legge regionale n. 78/1976 con esclusione della facoltà di deroga di cui all'art. 16 della legge.

Ogni intervento sarà subordinato alla preventiva approvazione degli organi di Soprintendenza ai Beni Ambientali e dovrà essere operato da Enti pubblici, salvo le opere di cui al punto d) per le quali è ammessa anche la variazione di destinazione d'uso, compatibile con la fruizione del mare.

**Articolo 38 – Zone di rispetto**

Comprendono tutte le fasce ed aree di rispetto stradale, di elettrodotto, ferroviario e cimiteriale previste dalle vigenti leggi e dalle specifiche prescrizioni di Piano.

In esse è vietato qualsiasi tipo di edificazione.

In particolare, ove esse fanno parte delle zone omogenee, le relativi superfici potranno venire conteggiate ai fini della cubatura realizzabile.



# CITTA' di MILAZZO

4° Settore " Ambiente e Territorio "

2° Unità Operativa: Pianificazione Urbanistica e Gestione Tecnica Attività Edilizia

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n° 88 /2022 IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza avanzata in data 18.05.2022 dalla Sig.ra Torre Natala nata a Milazzo il 04/02/1946 ed ivi residente in via San Paolino vico I n. 17, introitata al protocollo di questo ente il 19/05/2022 al n. 44494, intesa ad ottenere il rilascio di un certificato di destinazione urbanistica, relativo alle particelle 278, 782 del foglio di mappa n. 7 del Catasto del Comune di Milazzo;

VISTO il P.R.G. del Comune approvato dall'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente, con prescrizioni, con Decreto n.958/89 del 24.7.1989;

VISTA la Variante al P.R.G. del Comune approvata dall'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto n. 987/91 del 15.06.1991;

VISTE le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvate dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D. A. n. 434 del 9.6.1993;

VISTO che la scadenza dei vincoli urbanistici non rileva in ordine alla zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici, atteso che la medesima conserva la sua efficacia a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 11 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150;

VISTO che i vincoli preordinati all'espropriazioni o che ne imponevano l'inedificabilità posti dallo strumento urbanistico hanno perso efficacia per decorrenza di termini e che le aree ricadenti in tale zone risultano in atto, normate dall'art.9 del DPR 380/01 come recepito dalla L.R. 10 Agosto 2016, n. 16;

VISTA dalle allegate planimetrie trasmesse dal richiedente ed a cui si fa pieno riferimento, l'ubicazione delle particelle suindicate;

VISTA l'attestazione di pagamento effettuata con bollettino online del 17/06/2020 per l'importo di € 50,00 per diritti di segreteria ;

VISTI gli atti d'Ufficio;

### certifica

1) che nella Variante al P.R.G. di cui in premessa:

a) l'area di cui alla particella 278 del foglio di mappa n. 7 del Catasto del Comune di Milazzo ricade :

- parte in Fascia di Rispetto Stradale normata dall'art. 38 delle NN.TT.AA. del P.R.G.;
- parte in Mobilità di Piano;

b) l'area di cui alla particella 781, del foglio di mappa n. 7 del Catasto del Comune di Milazzo ricade :

- parte in zona F1
- parte in Mobilità di Piano;
- parte in Fascia di Rispetto Stradale normata dall'art. 38 delle NN.TT.AA. del P.R.G.;

Si allega al presente, per farne parte integrante, copia dell'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

Si rilascia il presente, in carta resa legale al momento del ritiro, a richiesta della Sig.ra Torre Natala, per uso ove convenga.

Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici Servizi. La sua validità, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del D.P.R. 380/01 come recepito dalla L.R. 10 Agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii.; è pari ad anni UNO dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

Milazzo, li 08/06/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Antonino La Verga

IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Andreina Mazzù



MINUTA


Il Resp. Istruttore Il Resp. Procedimento Il Resp. dell'U.D.

*[Handwritten signature]*

1 Particella: 928

5-21500

N 48800



**Articolo 38 - Zone di rispetto**

Comprendono tutte le fasce ed aree di rispetto stradale, di elettrodotto, ferroviario e cimiteriale previste dalle vigenti leggi e dalle specifiche prescrizioni di Piano.

In esse è vietato qualsiasi tipo di edificazione.

In particolare, ove esse fanno parte delle zone omogenee, le relative superfici potranno venire conteggiate ai fini della cubatura realizzabile.

**Articolo 38 bis**

Le zone B0c del Capo vengono eliminate rinviandone l'eventuale individuazione in sede di piano particolareggiato riguardante anche i nuclei edificati della zona del Capo, tale piano particolareggiato dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente.

**Articolo 38 ter**

Gli immobili destinati ad esercizio alberghiero esistenti nelle zone omogenee B potranno, per comprovate necessità di miglioramento ed ampliamento dei servizi, aumentare la volumetria esistente fino al 20% anche in esubero all'indice di edificabilità di zona.

